



2024/3069

19.12.2024

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 190/2024

del 23 settembre 2024

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2024/3069]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1068 della Commissione, del 12 aprile 2024, relativo all'autorizzazione di un preparato di estratto di rosmarino come additivo per mangimi destinati a gatti e cani ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1070 della Commissione, del 12 aprile 2024, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di 25-idrossicolecalciferolo prodotto da *Saccharomyces cerevisiae* CBS 146008 destinato a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso e altri volatili nonché a suini e all'autorizzazione di tale preparato destinato ai ruminanti e che abroga il regolamento (CE) n. 887/2009 della Commissione ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1104 della Commissione, del 17 aprile 2024, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11520 come additivo per mangimi destinati a cavalli, cani, gatti e conigli ⁽³⁾.
- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1070 abroga il regolamento (CE) n. 887/2009 della Commissione ⁽⁴⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi esserne espunto.
- (5) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, il capo II è così modificato:

1. dopo il punto 576 (Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1058 della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:
"577. **32024 R 1068**: Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1068 della Commissione, del 12 aprile 2024, relativo all'autorizzazione di un preparato di estratto di rosmarino come additivo per mangimi destinati a gatti e cani (GU L, 2024/1068, 15.4.2024)

⁽¹⁾ GU L, 2024/1068, 15.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1068/oj.

⁽²⁾ GU L, 2024/1070, 15.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1070/oj.

⁽³⁾ GU L, 2024/1104, 18.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1104/oj.

⁽⁴⁾ GU L 254 del 26.9.2009, pag. 68.

578. **32024 R 1070**: Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1070 della Commissione, del 12 aprile 2024, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di 25-idrossicolecalciferolo prodotto da *Saccharomyces cerevisiae* CBS 146008 destinato a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso e altri volatili nonché a suini e all'autorizzazione di tale preparato destinato ai ruminanti e che abroga il regolamento (CE) n. 887/2009 della Commissione (GU L, 2024/1070, 15.4.2024)
579. **32024 R 1104**: Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1104 della Commissione, del 17 aprile 2024, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 11520 come additivo per mangimi destinati a cavalli, cani, gatti e conigli (GU L, 2024/1104, 18.4.2024)*;
2. il testo del punto 1zzzzzi (Regolamento (CE) n. 887/2009 della Commissione) e del punto 1zzy (Regolamento (CE) n. 1443/2006 della Commissione), primo trattino (Regolamento (CE) n. 887/2009 della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

Fa fede il testo dei regolamenti di esecuzione (UE) 2024/1068, (UE) 2024/1070 e (UE) 2024/1104 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2024 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2024

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Anders H. EIDE

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.